

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 142

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

50° anno
5 giugno 2007

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 615/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1

- ★ **Regolamento (CE) n. 616/2007 della Commissione, del 4 giugno 2007, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi** 3

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Commissione

2007/382/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 29 maggio 2007, sull'assegnazione di quote di importazione di sostanze controllate per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2007) 2107]** 12

2007/383/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° giugno 2007, che modifica la decisione 2006/636/CE recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 [notificata con il numero C(2007) 2274]** 21

Rettifiche

- ★ **Rettifica del regolamento (CE) n. 54/2007 del Consiglio, del 22 gennaio 2007, che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (GU L 18 del 25.1.2007)** 23

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 615/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2007

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la

Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 5 giugno 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2007.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2005 (GU L 62 del 9.3.2005, pag. 3).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 4 giugno 2007, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	28,8
	TR	100,3
	ZZ	64,6
0707 00 05	JO	151,2
	TR	136,1
	ZZ	143,7
0709 90 70	TR	108,2
	ZZ	108,2
0805 50 10	AR	53,4
	ZA	65,6
	ZZ	59,5
0808 10 80	AR	92,4
	BR	80,9
	CL	79,9
	CN	70,9
	NZ	110,4
	US	132,0
	UY	72,8
	ZA	95,2
	ZZ	91,8
0809 10 00	TR	246,7
	ZZ	246,7
0809 20 95	TR	446,6
	US	295,3
	ZZ	371,0

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 616/2007 DELLA COMMISSIONE

del 4 giugno 2007

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari nel settore del pollame originario del Brasile, della Thailandia e di altri paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

cante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽⁴⁾.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

(3) Per garantire la regolarità delle importazioni è opportuno, per i maggiori quantitativi di prodotti soggetti ai contingenti tariffari, suddividere in più sottoperiodi il periodo contingente compreso tra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo. Il regolamento (CE) n. 1301/2006 limita in ogni caso il periodo di validità dei titoli all'ultimo giorno del periodo contingente.

vista la decisione 2007/360/CE del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativa alla conclusione di accordi sotto forma di verbale concordato sulla modifica, per quanto riguarda le carni di pollame, delle concessioni tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

(4) Il regolamento (CE) n. 580/2007 del Consiglio, del 29 maggio 2007, relativo all'attuazione degli accordi in forma di verbale concordato tra la Comunità europea e il Brasile e tra la Comunità europea e la Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GATT 1994) e recante modifica e integrazione dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽⁵⁾ è entrato in vigore il 31 maggio 2007. Per garantire la continuità delle importazioni di pollame nella Comunità occorre prevedere alcune misure transitorie per il periodo dal 31 maggio 2007 al 30 giugno 2007.

considerando quanto segue:

(1) In conformità degli accordi sotto forma di verbale concordato tra la Comunità europea e la Repubblica federativa del Brasile e tra la Comunità europea e il Regno di Thailandia nel quadro dell'articolo XXVIII del GATT 1994 sulla modifica delle concessioni previste, per quanto riguarda il pollame, nell'elenco comunitario CXL allegato al GATT 1994, approvate dalla decisione 2007/360/CE, la Comunità deve aprire contingenti tariffari per l'importazione di alcuni quantitativi di prodotti del settore del pollame. Gran parte di questi quantitativi è assegnata al Brasile e alla Thailandia e la parte rimanente ad altri paesi terzi.

(5) I contingenti tariffari devono essere gestiti mediante titoli di importazione. A tal fine è necessario definire le modalità di presentazione delle domande e i dati da indicare sulle domande e sui titoli.

(2) Salvo disposizioni contrarie del presente regolamento, devono applicarsi il regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione, del 9 giugno 2000, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli ⁽³⁾, e il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, re-

(6) A norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2777/75 è opportuno, da un lato, tenere conto dei bisogni di approvvigionamento del mercato comunitario e della necessità di salvaguardarne l'equilibrio e, dall'altro, evitare qualsiasi discriminazione tra gli operatori interessati. I quantitativi dei contingenti di importazione che devono essere aperti sono equivalenti alle importazioni comunitarie totali di pollame. I trasformatori di pollame devono pertanto poter accedere al regime indipendentemente dalle attività esercitate negli scambi con i paesi terzi e devono poter richiedere titoli di importazione. Dati i rischi di speculazione inerenti al regime di cui trattasi nel settore del pollame, è opportuno stabilire condizioni precise per l'accesso degli operatori.

⁽¹⁾ GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 679/2006 (GU L 119 del 4.5.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 138 del 30.5.2007, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1913/2006 (GU L 365 del 21.12.2006, pag. 52).

⁽⁴⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 533/2007 (GU L 125 del 15.5.2007, pag. 9).

⁽⁵⁾ GU L 138 del 30.5.2007, pag. 1.

- (7) Ai fini di una corretta gestione dei contingenti tariffari è opportuno fissare a 50 EUR/100 kg l'importo della cauzione relativa ai titoli di importazione.
- (8) Nell'interesse degli operatori occorre disporre che la Commissione determini i quantitativi non richiesti, che saranno aggiunti al sottoperiodo successivo.
- (9) L'immissione in libera pratica dei prodotti importati nell'ambito di alcuni contingenti aperti dal presente regolamento deve essere subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle autorità brasiliane e thailandesi a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ⁽¹⁾.
- (10) Tenendo conto del fatto che il periodo e i sottoperiodi contingenziali cominciano il 1° luglio 2007 e che le domande di titoli devono essere presentate anteriormente a tale data, occorre prevedere che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (11) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le uova e il pollame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono aperti i contingenti tariffari di cui all'allegato I del presente regolamento per l'importazione dei prodotti oggetto degli accordi tra la Comunità e il Brasile e la Comunità e la Thailandia, approvati con decisione 2007/360/CE.

I contingenti tariffari sono aperti su base annua per il periodo dal 1° luglio al 30 giugno.

2. Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, l'aliquota del dazio doganale applicabile, i numeri di ordine e i numeri del gruppo corrispondente sono fissati nell'allegato I.

Articolo 2

Salvo disposizione contraria del presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1291/2000 e del regolamento (CE) n. 1301/2006.

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 214/2007 (GU L 62 dell'1.3.2007, pag. 6).

Articolo 3

1. Eccezion fatta per il gruppo 3, il quantitativo fissato per il periodo contingenziale annuo è ripartito in quattro sottoperiodi nella maniera seguente:

- a) 30 % nel sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre;
- b) 30 % nel sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre;
- c) 20 % nel sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo;
- d) 20 % nel sottoperiodo dal 1° aprile al 30 giugno.

2. Il quantitativo annuo fissato per il gruppo 3 non è suddiviso in sottoperiodi.

Articolo 4

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, il richiedente di un titolo di importazione, all'atto della presentazione della prima domanda per un determinato periodo contingenziale, fornisce la prova di avere importato o esportato, durante ciascuno dei due periodi di cui al suddetto articolo 5, almeno 50 tonnellate di prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 2777/75.

2. In deroga all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e al paragrafo 1 del presente articolo, all'atto della presentazione della prima domanda di titolo di importazione per un determinato periodo contingenziale, il richiedente può altresì fornire la prova di avere trasformato, in ciascuno dei due periodi di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006, almeno 1 000 tonnellate di pollame di cui ai codici NC 0207 o 0210 in preparazioni di pollame di cui al codice 1602 contemplate dal regolamento (CEE) n. 2777/75.

Ai fini del presente paragrafo, per «trasformatore» si intende qualsiasi persona iscritta nel registro nazionale dell'IVA dello Stato membro in cui è stabilita in grado di dimostrare l'attività di trasformazione mediante qualsiasi documento commerciale in maniera ritenuta soddisfacente dallo Stato membro interessato.

3. La domanda di titolo deve recare l'indicazione di uno solo dei numeri di ordine di cui all'allegato I.

4. In deroga all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1301/2006, per i numeri del gruppo 3, 6 e 8 ogni richiedente può presentare più domande di titoli di importazione per prodotti di un solo numero di gruppo se detti prodotti sono originari di paesi diversi. Le domande, relative ciascuna ad un solo paese d'origine, devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Ai fini del massimale di cui al paragrafo 5 del presente articolo esse sono considerate come un'unica domanda.

5. La domanda di titolo deve vertere su un quantitativo di almeno 100 tonnellate e non superiore al 5 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato. Tuttavia, per i gruppi 4, 5, 6, 7 e 8 la domanda di titolo può vertere su un quantitativo non superiore al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente di cui trattasi nel periodo o nel sottoperiodo considerato.

Per il gruppo 3 il quantitativo minimo su cui deve vertere la domanda di titolo è ridotto a 10 tonnellate.

6. I titoli comportano l'obbligo di importare dal paese indicato, eccezion fatta per i gruppi 3, 6 e 8. Per i gruppi soggetti a tale obbligo, nella casella 8 della domanda di titolo e del titolo stesso è indicato il paese di origine e la dicitura «sì» è contrassegnata con una crocetta.

7. La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 20, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte A.

Nella casella 24 del titolo è apposta una delle diciture riportate nell'allegato II, parte B.

I titoli per i gruppi 3 e 6 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte C.

I titoli per il gruppo 8 recano, nella casella 24, una delle diciture riportate nell'allegato II, parte D.

Articolo 5

1. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni del terzo mese che precede ciascun sottoperiodo e per il gruppo 3 nei primi sette giorni del terzo mese che precede il periodo contingente.

Tuttavia la domanda di titolo relativa al periodo e ai sottoperiodi contingenti aventi inizio il 1° luglio 2007 può essere presentata esclusivamente nei primi sette giorni successivi all'entrata in vigore del presente regolamento. In ogni caso, le domande non possono essere presentate oltre il 30 giugno 2007.

2. All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 50 EUR/100 kg.

3. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali richiesti per ciascun gruppo, ripartiti per origine ed espressi in chilogrammi.

4. I titoli sono rilasciati a decorrere dal settimo giorno lavorativo ed entro l'undicesimo giorno lavorativo successivo alla fine del periodo di notifica di cui al paragrafo 3.

5. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingente successivo.

Articolo 6

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione entro la fine del primo mese del periodo o del sottoperiodo contingente i quantitativi totali di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo per i quali sono stati rilasciati titoli.

2. Prima della fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun gruppo, ripartiti per origine ed espressi in chilogrammi, i quantitativi effettivamente immessi in libera pratica a norma del presente regolamento nel corso del periodo considerato.

3. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi oggetto dei titoli di importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati, una prima volta all'atto della presentazione della domanda per l'ultimo sottoperiodo e una seconda volta entro la fine del quarto mese successivo a ciascun periodo annuale.

La prima comunicazione di cui al primo comma non si applica al gruppo 3.

Articolo 7

1. In deroga all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1291/2000, la validità dei titoli di importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del periodo o del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati.

Tuttavia la validità dei titoli rilasciati per i periodi e i sottoperiodi contingenti aventi inizio il 1° luglio 2007 è di centotanta giorni.

2. Fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il trasferimento dei diritti derivanti dai titoli è limitato ai cessionari che soddisfano le condizioni di ammissibilità di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1301/2006 e all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del presente regolamento.

Articolo 8

1. L'immissione in libera pratica nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento è subordinata alla presentazione di un certificato di origine rilasciato dalle competenti autorità brasiliane (per i gruppi 1, 4 e 7) e thailandesi (per i gruppi 2 e 5) in conformità degli articoli da 55 a 65 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai gruppi 3, 6 e 8.

Articolo 9

A titolo provvisorio, alle importazioni dei prodotti dei codici 0210 99 39, 1602 32 19 e 1602 31, effettuate tra il 31 maggio

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2007.

e il 30 giugno 2007, continuano ad applicarsi i diritti tariffari in vigore il 30 maggio 2007.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 9 si applica a decorrere dal 31 maggio 2007.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Carni di pollame salate o in salamoia (*)

Paese	Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale %	Quantitativi annui (t)
Brasile	1	09.4211	ex 0210 99 39	15,4	170 807
Thailandia	2	09.4212	ex 0210 99 39	15,4	92 610
Altri	3	09.4213	ex 0210 99 39	15,4	828

(*) Il regime preferenziale è determinato dall'applicazione del codice NC, a condizione che la carne salata o in salamoia di cui trattasi sia pollame di cui al codice NC 0207.

Preparazioni di carni di pollo

Paese	Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale %	Quantitativi annui (t)
Brasile	4	09.4214	1602 32 19	8	79 477
Thailandia	5	09.4215	1602 32 19	8	160 033
Altri	6	09.4216	1602 32 19	8	11 443

Tacchino

Paese	Numero del gruppo	Numero d'ordine	Codice NC	Dazio doganale %	Quantitativi annui (t)
Brasile	7	09.4217	1602 31	8,5	92 300
Altri	8	09.4218	1602 31	8,5	11 596

ALLEGATO II

A. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, primo comma:

<i>in bulgaro:</i>	Регламент (EO) № 616/2007.
<i>in spagnolo:</i>	Reglamento (CE) nº 616/2007.
<i>in ceco:</i>	Nařízení (ES) č. 616/2007.
<i>in danese:</i>	Forordning (EF) nr. 616/2007.
<i>in tedesco:</i>	Verordnung (EG) Nr. 616/2007.
<i>in estone:</i>	Määrus (EÜ) nr 616/2007.
<i>in greco:</i>	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 616/2007.
<i>in inglese:</i>	Regulation (EC) No 616/2007.
<i>in francese:</i>	Règlement (CE) nº 616/2007.
<i>in italiano:</i>	Regolamento (CE) n. 616/2007.
<i>in lettone:</i>	Regula (EK) Nr. 616/2007.
<i>in lituano:</i>	Reglamentas (EB) Nr. 616/2007.
<i>in ungherese:</i>	616/2007/EK rendelet.
<i>in maltese:</i>	Ir-Regolament (KE) Nru 616/2007.
<i>in neerlandese:</i>	Verordening (EG) nr. 616/2007.
<i>in polacco:</i>	Rozporządzenie (WE) nr 616/2007.
<i>in portoghese:</i>	Regulamento (CE) n.º 616/2007.
<i>in rumeno:</i>	Regulamentul (CE) nr. 616/2007.
<i>in slovacco:</i>	Nariadenie (ES) č. 616/2007.
<i>in sloveno:</i>	Uredba (ES) št. 616/2007.
<i>in finlandese:</i>	Asetus (EY) N:o 616/2007.
<i>in svedese:</i>	Förordning (EG) nr 616/2007.

B. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, secondo comma:

<i>in bulgaro:</i>	Намаляване на ОМТ, както предвижда Регламент (EO) № 616/2007.
<i>in spagnolo:</i>	reducción del AAC tal como prevé el Reglamento (CE) nº 616/2007.
<i>in ceco:</i>	snížení celní sazby podle nařízení (ES) č. 616/2007.

- in danese:* Nedsættelse af FFT-toldsatser, jf. forordning (EF) nr. 616/2007.
- in tedesco:* Ermäßigung des Zollsatzes des GZT gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007.
- in estone:* ühise tollitariifistiku maksumäära vähendamise vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.
- in greco:* μείωση του δασμού του ΚΔ όπως προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 616/2007.
- in inglese:* reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.
- in francese:* réduction du TDC comme prévu au règlement (CE) n° 616/2007.
- in italiano:* riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 616/2007.
- in lettone:* Kopējā muitas tarifa (KMT) samazinājums, kā paredzēts Regulā (EK) Nr. 616/2007.
- in lituano:* BMT muito sumažinimai, nustatyti Reglamente (EB) Nr. 616/2007.
- in ungherese:* A 616/2007/EK rendeletben előírt KTV csökkentés.
- in maltese:* tnaqqis tat-Tariffa Doganali Komuni kif jipprovd i r-Regolament (KE) Nru 616/2007.
- in neerlandese:* Verlaging van het GDT overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.
- in polacco:* Cła WTC obniżone jak przewidziano w rozporządzeniu (WE) nr 616/2007.
- in portoghese:* Redução do direito da pauta aduaneira comum prevista no Regulamento (CE) n.º 616/2007.
- in rumeno:* Reducerea TVC în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 616/2007.
- in slovacco:* zníženie cla SCS podľa nariadenia (ES) č. 616/2007.
- in sloveno:* skupna carinska tarifa, znižana v skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007.
- in finlandese:* Asetuksessa (EY) N:o 616/2007 säädetty yhteisen tullitariffin alennus.
- in svedese:* Minskning av gemensamma tulltaxan i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.

C. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, terzo comma:

- in bulgaro:* Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия и Тайланд в съответствие с Регламент (EO) № 616/2007.
- in spagnolo:* No puede utilizarse para productos originarios de Brasil o Tailandia en aplicación del Reglamento (CE) n° 616/2007.
- in ceco:* Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie a Thajska v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

- in danese:* Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien og Thailand i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.
- in tedesco:* Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien und Thailand.
- in estone:* Ei ole kasutatav Brasiilia ja Tai päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.
- in greco:* Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας και Ταϊλάνδης κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.
- in inglese:* Not to be used for products originating in Brazil or Thailand pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.
- in francese:* N'est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil et de Thaïlande en application du règlement (CE) n° 616/2007.
- in italiano:* da non utilizzare per prodotti originari del Brasile e della Thailandia in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.
- in lettone:* Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas un Taizemes izcelsmes produktiem.
- in lituano:* Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija ir Tailandas, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.
- in ungherese:* Nem alkalmazandó a Brazíliaból és Thaiföldről származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.
- in maltese:* Ma jistax jintuża għall-prodotti ta' oriġini mill-Brazil u mit-Tajlandja, b'applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.
- in neerlandese:* Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië en Thailand overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.
- in polacco:* Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii i Tajlandii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.
- in portuguese:* Não utilizável para produtos originários do Brasil e da Tailândia, em aplicação do Regulamento (CE) n.º 616/2007.
- in rumeno:* Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia și Thailanda în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.
- in slovacco:* Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie a z Thajska.
- in sloveno:* V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije in Tajske.
- in finlandese:* Ei voimassa Brasiliasta ja Thaimaasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.
- in svedese:* Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien och Thailand i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.

D. Diciture di cui all'articolo 4, paragrafo 7, quarto comma:

- in bulgaro:* Не следва да се използва за продукти с произход от Бразилия в съответствие с Регламент (ЕО) № 616/2007.
- in spagnolo:* No puede utilizarse para productos originarios de Brasil en aplicación del Reglamento (CE) n° 616/2007.
- in ceco:* Nepoužije se u produktů pocházejících z Brazílie v souladu s nařízením (ES) č. 616/2007.

- in danese:* Kan ikke anvendes for produkter med oprindelse i Brasilien i henhold til forordning (EF) nr. 616/2007.
- in tedesco:* Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 616/2007 nicht verwendbar für Erzeugnisse mit Ursprung in Brasilien.
- in estone:* Ei ole kasutatav Brasiilia päritolu toodete puhul vastavalt määrusele (EÜ) nr 616/2007.
- in greco:* Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα προϊόντα καταγωγής Βραζιλίας κατ' εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 616/2007.
- in inglese:* Not to be used for products originating in Brazil pursuant to Regulation (EC) No 616/2007.
- in francese:* N'est pas utilisable pour des produits originaires du Brésil en application du règlement (CE) n° 616/2007.
- in italiano:* da non utilizzare per prodotti originari del Brasile in applicazione del regolamento (CE) n. 616/2007.
- in lettone:* Piemērojot Regulu (EK) Nr. 616/2007, neizmanto Brazīlijas izcelsmes produktiem.
- in lituano:* Nenaudojama produktams, kurių kilmės šalys yra Brazilija, taikant Reglamentą (EB) Nr. 616/2007.
- in ungherese:* Nem alkalmazandó a Brazíliaból származó termékekre a 616/2007/EK rendelet alapján.
- in maltese:* Ma jistax jintuza għall-prodotti ta' orġini mill-Brazil, b'applikazzjoni tar-Regolament (KE) Nru 616/2007.
- in neerlandese:* Mag niet worden gebruikt voor producten van oorspong uit Brazilië overeenkomstig Verordening (EG) nr. 616/2007.
- in polacco:* Nie stosuje się w przypadku produktów pochodzących z Brazylii zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 616/2007.
- in portoghese:* Não utilizável para produtos originários do Brasil, em aplicação do Regulamento (CE) n.º 616/2007.
- in rumeno:* Nu se utilizează pentru produsele originare din Brazilia în aplicarea Regulamentului (CE) nr. 616/2007.
- in slovacco:* Podľa nariadenia (ES) č. 616/2007 nepoužívať pre výrobky pochádzajúce z Brazílie.
- in sloveno:* V skladu z Uredbo (ES) št. 616/2007 se ne uporablja za proizvode s poreklom iz Brazilije.
- in finlandese:* Ei voimassa Brasiliasta peräisin olevien tuotteiden osalta asetuksen (EY) N:o 616/2007 mukaisesti.
- in svedese:* Får inte användas för produkter med ursprung i Brasilien i enlighet med förordning (EG) nr 616/2007.
-

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 maggio 2007

sull'assegnazione di quote di importazione di sostanze controllate per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 2107]

(I testi in lingua bulgara, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovena, spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2007/382/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2037/2000, del 29 giugno 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) I limiti quantitativi all'immissione di sostanze controllate sul mercato comunitario sono stabiliti all'articolo 4 e all'allegato III del regolamento (CE) n. 2037/2000.
- (2) L'articolo 4, paragrafo 2, punto i), lettera d), del regolamento (CE) n. 2037/2000 vieta a ciascun produttore e importatore l'immissione sul mercato e l'uso per proprio conto di bromuro di metile dopo il 31 dicembre 2004. L'articolo 4, paragrafo 4, punto i), lettera b), ammette una deroga a tale divieto se il bromuro di metile serve a soddisfare le richieste per usi critici da parte degli utilizzatori muniti di licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 2, punto ii). Il quantitativo di bromuro di metile per usi critici per i quali è stata ottenuta licenza per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007 è pubblicato in una distinta decisione della Commissione.

- (3) L'articolo 4, paragrafo 2, punto iii), del regolamento (CE) n. 2037/2000, prevede una deroga all'articolo 4, paragrafo 2, punto i), lettera d), se il bromuro di metile è prodotto o importato per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto. Il quantitativo di bromuro di metile che può essere importato o prodotto ai suddetti fini nel 2007 non deve essere superiore alla media del livello calcolato di bromuro di metile che un produttore o importatore ha immesso sul mercato o utilizzato per proprio conto per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto nel 1996, 1997 e 1998.

- (4) L'articolo 4, paragrafo 4, punto i), del regolamento (CE) n. 2037/2000 prevede una deroga all'articolo 4, paragrafo 2, se il bromuro di metile è importato per la distruzione o per essere utilizzato come materia prima.

- (5) L'articolo 4, paragrafo 3, punto i), lettera e), del regolamento (CE) n. 2037/2000 fissa il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immessi sul mercato o usati per proprio conto dai produttori e dagli importatori nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007.

- (6) La Commissione ha pubblicato una comunicazione agli importatori comunitari di sostanze controllate che riducono lo strato di ozono ⁽²⁾, a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2007.

⁽¹⁾ GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

⁽²⁾ GU C 171 del 22.7.2006, pag. 27.

- (7) Per gli idroclorofluorocarburi l'assegnazione di quote ai produttori e agli importatori è conforme alle disposizioni della decisione 2007/195/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che istituisce un meccanismo di assegnazione di quote ai produttori e agli importatori di idroclorofluorocarburi per gli anni 2003-2009 ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.
- (8) Per assicurare che gli operatori e le imprese traggano vantaggio in tempo utile dalle quote di importazione assegnate e quindi garantire la continuità necessaria delle operazioni, è opportuno che la presente decisione si applichi a partire dal 1° gennaio 2007.
- (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2037/2000,

6. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VIII (idrobromofluorocarburi), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, per l'impiego come materia prima che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2007 a partire da fonti esterne è di 73 kg PRO.

7. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VIII (idroclorofluorocarburi), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2007 a partire da fonti esterne è di 2 811 286,639 kg PRO.

8. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IX (bromoclorometano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2007 a partire da fonti esterne è di 156 012 kg PRO.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 2

Articolo 1

1. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e del gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2007 a partire da fonti esterne è di 6 323 800 kg PRO (potenziale di riduzione dell'ozono — Ozone Depletion Potential).

2. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo III (halon), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2007 a partire da fonti esterne è di 9 849 000 kg PRO.

3. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo IV (tetracloruro di carbonio), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2007 a partire da fonti esterne è di 1 341 330 kg PRO.

4. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo V (1,1,1-tricloroetano), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2007 a partire da fonti esterne è di 400 060 kg PRO.

5. Il quantitativo di sostanze controllate del gruppo VI (bromuro di metile), soggette al regolamento (CE) n. 2037/2000, che possono essere immesse in libera pratica nella Comunità nel 2007 a partire da fonti esterne per applicazioni di quarantena o trattamenti anteriori al trasporto, per l'impiego come materia prima o per distruzione è di 1 545 646 kg PRO.

1. L'assegnazione delle quote di importazione per i clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007, è quella indicata all'allegato I per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

2. L'assegnazione delle quote di importazione per gli halon, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007, è quella indicata all'allegato II per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

3. L'assegnazione delle quote di importazione per il tetracloruro di carbonio, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007, è quella indicata all'allegato III per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

4. L'assegnazione delle quote di importazione per l'1,1,1-tricloroetano, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007, è quella indicata all'allegato IV per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

5. L'assegnazione delle quote di importazione per il bromuro di metile, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007, è quella indicata all'allegato V per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

6. L'assegnazione delle quote di importazione per gli idrobromofluorocarburi, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007, è quella indicata all'allegato VI per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

⁽¹⁾ GU L 88 del 29.3.2007, pag. 51-55.

7. L'assegnazione delle quote di importazione per gli idroclorofluorocarburi, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007, è quella indicata all'allegato VII per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

8. L'assegnazione delle quote di importazione per il bromoclorometano, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007, è quella indicata all'allegato VIII per quanto riguarda i fini e le imprese ivi specificati.

9. Le quote di importazione per i clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115, gli altri clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloro-

tano, il bromuro di metile, gli idrobromofluorocarburi, gli idroclorofluorocarburi e il bromoclorometano, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007, sono indicate all'allegato IX.

Articolo 3

La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2007 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2007.

Articolo 4

La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:

Agropest S.A. ul. Górnicza 12/14 91-765 Łódź Polska	Albemarle Chemicals Étang de la Gaffette Boulevard Maritime, BP 28 F-13521 Port-de-Bouc
Albemarle Europe Parc Scientifique Einstein Rue du Bosquet 9 B-1348 Louvain-la-Neuve	Alcobre SA Luis I, Nave 6-B Polígono industrial Vallecas E-28031 Madrid
Άλφα Γεωργικά Εφοδία Α.Ε.Β.Ε. Εθνικής Αντιστάσεως 73, GR-152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα Alfa Agricultural Supplies S.A. 73, Ethnikis Antistaseos str, GR-152 31 Halandri, Athens	Arkema SA Cours Michelet — La Défense 10 F-92091 Paris-La Défense
AGC Chemicals Europe World Trade Center Zuidplein 80 H-Tower, Level 9 1077 XV Amsterdam Nederland	AT — Karlovo 56 A, General Kartzov str Karlovo 4302 Bulgaria
Avantec SA 26, avenue du Petit-Parc F-94683 Vincennes	Blye Engineering Co Ltd Naxxar Road San Gwann SGN 07 Malta
BaySystems Iberia Ctra. Vilaseca-La Pineda s/n E-43006 Tarragona	Bromotirrena S.r.l Via Torino, 4 I-04022 Fondi (LT)
Bang & Bonsomer 20/22 – 3 Jekaba str. Riga, LV-1050 Latvia	Chemtura Ltd Tenax Road, Trafford Park Manchester M17 1WT United Kingdom
Calorie Fluor SA 503, rue Hélène-Boucher ZI Buc — BP 33 F-78534 Buc Cedex	Caraïbes froid SARL BP 6033 Ste Thérèse, route du Lamentin F-97219 Fort-de-France
Commissariat à l'énergie atomique BP 12 F-91680 Bruyères le Châtel	Desautel SAS Parc d'entreprises — BP 9 F-01121 Montluel Cedex

DuPont de Nemours (Nederland) bv Baanhoekweg 22 3313 LA Dordrecht Nederland	Dyneon GmbH D-84504 Burgkirchen
Dow Deutschland Buetzflether Sand D-21683 Stade	Etis d.o.o. Tržaška 333 SI-1000 Ljubljana
Empor d.o.o. Leskoškova 9a SI-1000 Ljubljana	Eurobrom bv PO Box 465 1000 AL Amsterdam Nederland
Freolitus Centrinė g. 1D LT-54464 Ramučiai, Kauno raj. Lietuva	Fenner-Dunlop bv Oliemolenstraat 2 Drachten Nederland
Fujifilm Electronic Materials Europe Keetberglaan 1A Haven 1061 B-2070 Zwijndrecht	G.A.L Cycle-Air Ltd Σινώπης 3, Στρόβολος Τ.Θ. 28385, Λευκωσία Κύπρος G.A.L Cycle-Air Ltd 3, Sinopis Str., Strovolos P.O. Box 28385, Nicosia Cyprus
Galco SA Avenue Carton de Wiart 79 B-1090 Bruxelles	Galex SA BP 128 F-13321 Marseille Cedex 16
Harp International Ltd. Gellihirion Industrial Estate Rhondda Cynon Taff Pontypridd CF37 5SX United Kingdom	Honeywell Fluorine Products Europe bv Laarderhoogtweg 18 1101 EA Amsterdam Nederland
Hovione Farmaciencia SA Sete Casas P-2674-506 Loures Portugal	Ineos Fluor Ltd PO Box 13, The Heath Runcorn, Cheshire WA7 4QF United Kingdom
Laboratorios Miret SA (Lamirsa) Géminis 4 Polígono industrial Can Parellada E-08228 Les Fonts de Terrassa (Barcelona)	Linde Gaz Polska Sp. z o.o. al. Jana Pawła II 41a 31-864 Kraków Polska
Matero Ltd T.Θ. 51744 3508 Λεμεσός Κύπρος Matero Ltd P.O. Box 51744 3508 Limassol Cyprus	Mebrom nv Assenedestraat 4 B-9940 Rieme Ertvelde
Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων Α.Ε. Εργοστάσιο Θεσσαλονίκης Τ.Θ. 101 83 GR-541 10 Θεσσαλονίκη Phosphoric Fertilizers Industry S.A. Thessaloniki Plant P.O. Box 10183 GR-541 10 Thessaloniki	Poż-Pliszka Sp. z o.o. ul. Szczecińska 45 a 80-392 Gdańsk Polska

P.U.P.H. SOLFUM Sp. z o.o. ul. Ziemiańska 21 PL-95-070 Rąbień AB	Refrigerant Products Ltd. Banyard Road Portbury West Bristol BS20 7XH United Kingdom
Rhodia UK Ltd PO Box 46 St Andrews Road, Avonmouth Bristol BS11 9YF United Kingdom	Sigma Aldrich Chimie SARL 80, rue de Luzais L'Isle d'Abeau Chesnes F-38297 St Quentin Fallavier
Sigma Aldrich Logistik GmbH Riedstraße 2 D-89555 Steinheim	SJB Chemical Products bv Slagveld 15 3230 AG Brielle Nederland
Solvay Fluor GmbH Hans-Böckler-Allee 20 D-30173 Hannover	Solvay Organics GmbH Hans-Böckler-Allee 20 D-30173 Hannover
Solvay Solexis S.p.A. Viale Lombardia, 20 I-20021 Bollate (MI)	Syngenta Crop Protection Surrey Research Park 30 Priestly Road, Guildford Surrey GU2 7YH United Kingdom
Synthesia Española SA Conde Borrell, 62 E-08015 Barcelona	Tazzetti Fluids S.r.l. Corso Europa, 600/a I-10088 Volpiano (TO)
Vrec-Co Import-Export Kft. H-6763 Szatymaz Kossuth u. 12. Magyarország	Wigmors ul. Irysowa 5 51-117 Wrocław Polska
Wilhelmsen Maritime Service AS Wilhelmbarentstraat 50 3165 AB Rotterdam/Albrandswaard Nederland	Veolia Environmental Services Ltd. Bridges Road, Ellesmere Port, South Wirrel Cheshire CH65 4EQ, United Kingdom
Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-6000 Kecskemét Tatár sor 18. Magyarország	Solquimia Iberia SL México, 9 Polígono industrial Centrovía E-50196 La Muela (Zaragoza)

Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 2007.

Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione

*ALLEGATO I***GRUPPI I E II**

Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l'impiego come materie prime e per distruzione nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007.

Imprese

Galex S.A. (FR)
Honeywell Fluorine Products Europe (NL)
Solvay Fluor GmbH (DE)
Solvay Solexis SpA (IT)
Syngenta Crop Protection (UK)
Tazzetti Fluids S.r.l. (IT)
Veolia Environmental Services Ltd (UK)
Wilhelmsen Maritime Service AS (NL)

*ALLEGATO II***GRUPPO III**

Quote di importazione degli halon assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per usi critici e per distruzione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2007.

Imprese

Commissariat à l'Energie Atomique (FR)
Desautel SAS (FR)
Galex S.A. (FR)
Poz Pliszka Sp. z.o.o. (PL)
Veolia Environmental Services Ltd (UK)
Wilhelmsen Maritime Service AS (NL)

*ALLEGATO III***GRUPPO IV**

Quote di importazione del tetracloruro di carbonio assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l'impiego come materia prima e per distruzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007.

Imprese

Dow Deutschland
Fenner-Dunlop bv (NL)
Phosphoric Fertilizers Industry S.A.

ALLEGATO IV

GRUPPO V

Quote di importazione dell'1,1,1-tricloroetano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l'impiego come materia prima e per distruzione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007.

Imprese

Arkema SA (FR)
Fujifilm Electronic Materials Europe (BE)

ALLEGATO V

GRUPPO VI

Quote di importazione del bromuro di metile assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per applicazioni di quarantena e trattamenti anteriori al trasporto, per l'impiego come materia prima e per distruzione nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007.

Imprese

AT — KARLOVO (BG)
Agropest S.A. (PL)
Albemarle Chemicals (FR)
Albemarle Europe (BE)
Alfa Agricultural Supplies S.A. (EL)
Bang & Bonsomer (LV)
Bromotirrena S.r.l. (IT)
Chemtura Ltd (UK)
Eurobrom bv (NL)
Mebrom nv (BE)
P.U.P.H. SOLFUM Sp. z o.o (PL)
Sigma Aldrich Logistik GmbH (DE)
Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (HU)
Veolia Environmental Services Ltd (UK)

ALLEGATO VI

GRUPPO VII

Quote di importazione di idrobromofluorocarburi assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l'impiego come materia prima nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007.

Imprese

Hovione Farmaciencia SA (PT)

ALLEGATO VII

GRUPPO VIII

Quote di importazione degli idroclorofluorocarburi assegnate ai produttori e agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 e delle disposizioni della decisione 2007/195/CE della Commissione, per l'impiego come materie prime o come agenti di fabbricazione, la rigenerazione, la distruzione o altre applicazioni consentite ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2037/2000, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007.

Produttori

Arkema SA (FR)
DuPont de Nemours (Nederland) bv (NL)
Honeywell Fluorine Products Europe bv (NL)
Ineos Fluor Ltd (UK)
Phosphoric Fertilizers Industry S.A. (EL)
Rhodia UK Ltd
Solvay Fluor GmbH
Solvay Organics GmbH (DE)
Solvay Solexis S.p.A (IT)

Importatori

Alcobre SA (ES)	Harp International Ltd
AGC Chemicals Europe (NL)	Linde Gaz Polska Sp. Z o.o. (PL)
Avantec SA (FR)	Matero Ltd (CY)
Bay Systems Iberia (ES)	Mebrom nv (BE)
Blye Engineering Co Ltd (MT)	Refrigerant Products Ltd (UK)
Calorie fluor SA (FR)	SJB Chemical Products bv (NL)
Caraïbes froid SARL (FR)	Sigma Aldrich Chimie SARL (FR)
Dyneon GmbH (DE)	Solquimia Iberia SL (ES)
Empor d.o.o. (SI)	Synthesia Española SA (ES)
Etis d.o.o. (SI)	Tazzetti Fluids S.r.l. (IT)
Freolitus (LT)	Vrec-Co Export-Import Kft. (HU)
Galco SA (BE)	Wigmors (PL)
G.A.L. Cycle-Air Ltd (CY)	Wilhelmesen Maritime Service AS (NL)

*ALLEGATO VIII***GRUPPO IX**

Quote di importazione del bromoclorometano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 2037/2000 per l'impiego come materia prima nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2007.

Imprese

Albemarle Europe (BE)

Eurobrom bv (NL)

Laboratorios Miret S.A. (LAMIRSA) (ES)

Sigma Aldrich Logistik GmbH (DE)

ALLEGATO IX

(L'allegato non viene pubblicato in quanto contiene informazioni commerciali riservate).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° giugno 2007

che modifica la decisione 2006/636/CE recante fissazione della ripartizione annuale per Stato membro dell'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013

[notificata con il numero C(2007) 2274]

(2007/383/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 69, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'importo totale fissato dalla decisione 2006/493/CE del Consiglio, del 19 giugno 2006, che stabilisce l'importo del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013, la sua ripartizione annua e l'importo minimo da concentrare nelle regioni ammissibili all'obiettivo di convergenza ⁽²⁾, comprende gli importi destinati alla Bulgaria e alla Romania.
- (2) La decisione 2006/636/CE della Commissione ⁽³⁾ ha fissato la ripartizione tra gli Stati membri del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 tenendo conto anche degli importi da trasferire al FEASR in applicazione delle decisioni della Commissione 2006/410/CE ⁽⁴⁾ e 2006/588/CE ⁽⁵⁾.
- (3) La decisione 2006/636/CE non comprende gli importi destinati alla Bulgaria e alla Romania. In seguito all'adesione di questi due paesi alla Comunità a decorrere dal 1° gennaio 2007, la decisione 2006/636/CE deve essere modificata al fine di includervi la ripartizione annuale del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per i due paesi in questione.
- (4) L'articolo 34, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Bulgaria e della Romania menziona l'importo degli stanziamenti per lo sviluppo rurale provenienti dalla sezione

«Garanzia» del FEAOG destinati alla Bulgaria e alla Romania nel triennio 2007-2009. La ripartizione annuale per Stato membro di tale importo è indicata nella dichiarazione di cui alla parte II «Dichiarazioni», sezione A, punto 4, dell'atto finale del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania. Ai fini della corretta applicazione della misura «Complementi ai pagamenti diretti» di cui all'allegato VIII, sezione I, punto E, dell'atto di adesione, è necessario che gli importi in questione siano indicati, ai prezzi correnti, nella tabella «Ripartizione per Stato membro del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013» allegata alla decisione 2006/636/CE.

- (5) Occorre pertanto modificare in tal senso la decisione 2006/636/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/636/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 277 del 21.10.2005, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2012/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 8).

⁽²⁾ GU L 195 del 15.7.2006, pag. 22.

⁽³⁾ GU L 261 del 22.9.2006, pag. 32.

⁽⁴⁾ GU L 163 del 15.6.2006, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 240 del 2.9.2006, pag. 6.

ALLEGATO

Ripartizione per Stato membro del sostegno comunitario allo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013

	prezzi correnti in EUR									
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Totale 2007-2013	Di cui importo minimo per regioni ammissibili all'obiettivo convergenza	
Belgio	63 991 299	63 957 784	60 238 083	59 683 509	59 267 519	56 995 480	54 476 632	418 610 306	40 744 223	
Bulgaria (*)	244 055 793	337 144 772	437 343 751	399 098 664	398 058 913	397 696 922	395 699 781	2 609 098 596	692 192 783	
Repubblica ceca	396 623 321	392 638 892	388 036 387	400 932 774	406 640 636	412 672 094	417 962 250	2 815 506 354	1 635 417 906	
Danimarca	62 592 573	66 344 571	63 771 254	64 334 762	63 431 467	62 597 618	61 588 551	444 660 796	0	
Germania	1 184 995 564	1 186 941 705	1 147 425 574	1 156 018 553	1 159 359 200	1 146 661 509	1 131 114 950	8 112 517 055	3 174 037 771	
Estonia	95 608 462	95 569 377	95 696 594	100 929 353	104 639 066	108 913 401	113 302 602	714 658 855	387 221 654	
Grecia	461 376 206	463 470 078	453 393 090	452 018 509	631 768 186	626 030 398	619 247 957	3 707 304 424	1 905 697 195	
Spagna	1 012 456 383	1 030 880 527	1 006 845 141	1 013 903 294	1 057 772 000	1 050 937 191	1 041 123 263	7 213 917 799	3 178 127 204	
Francia	931 041 833	942 359 146	898 672 939	909 225 155	933 778 147	921 205 557	905 682 332	6 441 965 109	568 263 981	
Irlanda	373 683 516	355 014 220	329 171 422	333 372 252	324 698 528	316 771 063	307 203 589	2 339 914 590	0	
Italia	1 142 143 461	1 135 428 298	1 101 390 921	1 116 626 236	1 271 659 589	1 266 602 382	1 258 158 996	8 292 009 883	3 341 091 825	
Cipro	26 704 860	24 772 842	22 749 762	23 071 507	22 402 714	21 783 947	21 037 942	162 523 574	0	
Lettonia	152 867 493	147 768 241	142 542 483	147 766 381	148 781 700	150 188 774	151 198 432	1 041 113 504	327 682 815	
Lituania	260 974 835	248 836 020	236 928 998	244 741 536	248 002 433	250 278 098	253 598 173	1 743 360 093	679 189 192	
Lussemburgo	14 421 997	13 661 411	12 655 487	12 818 190	12 487 289	12 181 368	11 812 084	90 037 826	0	
Ungheria	570 811 818	537 525 661	498 635 432	509 252 494	547 603 625	563 304 619	578 709 743	3 805 843 392	2 496 094 593	
Malta	12 434 359	11 527 788	10 656 597	10 544 212	10 347 884	10 459 190	10 663 325	76 633 355	18 077 067	
Paesi Bassi	70 536 869	72 638 338	69 791 337	70 515 293	68 706 648	67 782 449	66 550 233	486 521 167	0	
Austria	628 154 610	594 709 669	550 452 057	557 557 505	541 670 574	527 868 629	511 056 948	3 911 469 992	31 938 190	
Polonia	1 989 717 841	1 932 933 351	1 872 739 817	1 866 782 838	1 860 573 543	1 857 244 519	1 850 046 247	13 230 038 156	6 997 976 121	
Portogallo	562 210 832	562 491 944	551 196 824	559 018 566	565 142 601	565 192 105	564 072 156	3 929 325 028	2 180 735 857	
Romania (**)	741 659 914	1 023 077 697	1 319 261 544	1 236 160 665	1 234 244 648	1 235 537 011	1 232 563 266	8 022 504 745	1 995 991 720	
Slovenia	149 549 387	139 868 094	129 728 049	128 304 946	123 026 091	117 808 866	111 981 296	900 266 729	287 815 759	
Slovacchia	303 163 265	286 531 906	268 049 256	256 310 239	263 028 387	275 025 447	317 309 578	1 969 418 078	1 106 011 592	
Finlandia	335 121 543	316 143 440	292 385 407	296 367 134	287 790 092	280 508 238	271 617 053	2 079 932 907	0	
Svezia	292 133 703	277 225 207	256 996 031	260 397 463	252 975 513	246 760 755	239 159 282	1 825 647 954	0	
Regno Unito	263 996 373	283 001 582	274 582 271	276 600 084	273 334 332	270 695 626	267 364 152	1 909 574 420	188 337 515	
Totale	12 343 028 110	12 542 462 561	12 491 336 508	12 462 352 114	12 871 191 325	12 819 703 256	12 764 300 813	88 294 374 687	31 232 644 963	

(*) Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la componente «Garanzia» dello stanziamento ammonta rispettivamente a 193 715 561 EUR, 263 453 163 EUR e 337 004 104 EUR.

(**) Per gli anni 2007, 2008 e 2009, la componente «Garanzia» dello stanziamento ammonta rispettivamente a 610 786 223 EUR, 831 389 081 EUR e 1 058 369 098 EUR.

RETTIFICHE

Retifica del regolamento (CE) n. 54/2007 del Consiglio, del 22 gennaio 2007, che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 18 del 25 gennaio 2007)

A pagina 3, nell'allegato, parte A, testo che sostituisce l'allegato V «LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI», in tabella, la voce relativa alla Cina è sostituita dalla seguente:

«(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)»			Livelli concordati		
Paese terzo	Categoria	Unità	dall'11 giugno 2005 al 31 dicembre 2005 ⁽¹⁾	2006	2007
Cina	GRUPPO IA				
	2 (compreso 2a)	tonnellate	20 212	61 948	70 636
	GRUPPO IB				
	4 ⁽²⁾	1 000 pezzi	161 255	540 204	595 624
	5	1 000 pezzi	118 783	189 719	220 054
	6	1 000 pezzi	124 194	338 923	388 528
	7	1 000 pezzi	26 398	80 493	90 829
	GRUPPO IIA				
	20	tonnellate	6 451	15 795	18 518
	39	tonnellate	5 521	12 349	14 862
	GRUPPO IIB				
	26	1 000 pezzi	8 096	27 001	29 736
	31	1 000 pezzi	108 896	219 882	250 209
	GRUPPO IV				
	115	tonnellate	2 096	4 740	5 347

⁽¹⁾ Le importazioni nella Comunità di prodotti spediti prima dell'11 giugno 2005 ma presentati per essere immessi in libera pratica in o dopo quella data non sono soggette a limiti quantitativi. Le autorizzazioni d'importazione per tali prodotti sono rilasciate automaticamente e senza limiti quantitativi dalle autorità competenti degli Stati membri, purché si dimostri mediante prove adeguate, come ad esempio la polizza di carico e la presentazione di una dichiarazione firmata dall'importatore, che le merci sono state spedite prima di tale data. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, anche le importazioni di merci spedite prima dell'11 giugno 2005 vengono immesse in libera pratica su presentazione di un documento di sorveglianza rilasciato conformemente all'articolo 10 bis, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.

Le autorizzazioni d'importazione per le merci spedite tra l'11 giugno 2005 e il 12 luglio 2005 vengono rilasciate automaticamente e non possono essere negate con il pretesto che non vi sono quantitativi disponibili entro i limiti quantitativi 2005. Tuttavia, le importazioni di tutti i prodotti spediti dall'11 giugno 2005 in poi sono imputate sui limiti quantitativi 2005.

Il rilascio di autorizzazioni d'importazione non richiede la presentazione delle corrispondenti licenze d'esportazione per le merci spedite prima che la Cina abbia introdotto il sistema di licenze d'esportazione (20 luglio 2005).

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le richieste di licenze d'importazione per le merci spedite tra l'11 giugno 2005 e il 19 luglio 2005 (compreso) vanno presentate alle autorità competenti di uno Stato membro entro il 20 settembre 2005.

Le merci spedite anteriormente al 12 luglio non devono necessariamente essere state spedite direttamente nella Comunità per poter beneficiare dell'esenzione dai limiti quantitativi, fermo restando tuttavia che le autorità competenti della Comunità possono rifiutare tale agevolazione quando hanno motivo di sospettare che le merci siano state spedite verso un'altra destinazione anteriormente al 12 luglio per aggirare il presente regolamento, nel caso in cui le operazioni in questione non corrispondano alle normali pratiche commerciali o a motivi puramente logistici. Fra le operazioni che rientrano in una normale gestione commerciale figurano, ad esempio, i seguenti casi: le merci sono spedite verso centri di distribuzione per le imprese importatrici, l'importatore può presentare un contratto o una lettera di credito precedenti la data di spedizione o le merci sono state trasbordate al di fuori della Cina su un altro mezzo di trasporto entro un periodo ragionevolmente breve.

Il regolamento aumenta i livelli concordati onde consentire il rilascio di licenze d'importazione per le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 o per le merci spedite nella Comunità dopo il 20 luglio 2005 sulla scorta di una licenza d'esportazione cinese valida, che superano i livelli concordati introdotti dal regolamento (CE) n. 1084/2005 della Commissione nell'allegato V del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio.

Qualora le merci spedite nella Comunità tra il 13 e il 19 luglio 2005 dovessero superare questi livelli, la Commissione può autorizzare il rilascio di altre licenze d'importazione dopo averne informato il comitato dei tessili e dopo aver effettuato il trasferimento di 2 072 924 kg di prodotti della categoria 2 in conformità dell'allegato VIII.

⁽²⁾ Cfr. appendice A.»

A pagina 4, nell'allegato, parte A, testo che sostituisce l'allegato V «LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI», nell'appendice A dell'allegato V, la tabella è sostituita dalla seguente:

«Appendice A dell'allegato V

Categoria	Paese terzo	Osservazioni
4	Cina	Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti limiti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bebè) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm. Nella casella 9 della licenza di esportazione relativa a questi prodotti deve figurare la seguente dicitura: 'Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm'.

A pagina 5, nell'allegato, parte B, testo che sostituisce la tabella dell'allegato VII «LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE NEL QUADRO DEL TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO PASSIVO», la voce relativa alla Cina è sostituita dalla seguente:

«(La designazione completa delle merci figura nell'allegato I)»			Limiti quantitativi comunitari		
Paese terzo	Categoria	Unità	2007		
			Livelli specifici concordati		
			dall'11 giugno 2005 al 31 dicembre 2005 ⁽¹⁾	2006	2007
Cina	GRUPPO IB				
	4	1 000pezzi	208	408	450
	5	1 000pezzi	453	886	977
	6	1 000pezzi	1 642	3 216	3 589
	7	1 000pezzi	439	860	970
	GRUPPO IIB				
	26	1 000pezzi	791	1 550	1 707
31	1 000pezzi	6 301	12 341	13 681	

⁽¹⁾ I prodotti tessili spediti dalla Comunità nella Repubblica popolare cinese ai fini del perfezionamento prima dell'11 giugno 2005 e reimportati nella Comunità dopo tale data usufruiscono di queste disposizioni previa presentazione di una prova adeguata come la dichiarazione di esportazione.»